

# GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 20 aprile 2026

SI PUBBLICA TUTTI I  
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1<sup>a</sup> **Serie speciale**: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2<sup>a</sup> **Serie speciale**: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3<sup>a</sup> **Serie speciale**: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4<sup>a</sup> **Serie speciale**: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5<sup>a</sup> **Serie speciale**: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

## AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

## SOMMARIO

### LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 20 aprile 2026, n. 50.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione. (26G00067). Pag. 1

### DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura,  
della sovranità alimentare  
e delle foreste

DECRETO 13 aprile 2026.

Aggiornamento del registro nazionale delle varietà di specie agrarie ed ortive. (26A01894). Pag. 21

Ministero delle infrastrutture  
e dei trasporti

DECRETO 27 febbraio 2026.

Segnaletica che deve essere predisposta nelle aree sciabili attrezzate a cura dei gestori delle stesse. (26A01882) ..... Pag. 24

Ministero del turismo

DECRETO 16 marzo 2026.

Disposizioni applicative per l'attuazione e lo sviluppo dell'offerta turistica nel territorio nazionale, anche attraverso interventi in grado di favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici, la digitalizzazione dell'ecosistema turistico, le filiere turistiche, gli investimenti per il rispetto dei criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) e il turismo sostenibile. (26A01933) .... Pag. 33



**DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ****Libera università mediterranea  
«Giuseppe Degennaro»**

DECRETO 5 febbraio 2026.

**Modifiche dello statuto.** (26A01895) ..... *Pag.* 45**TESTI COORDINATI E AGGIORNATI**

**Testo del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, coordinato con la legge di conversione 20 aprile 2026, n. 50, recante: «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione».** (26A01962) ..... *Pag.* 47

**ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI****Agenzia italiana del farmaco**

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di fluconazolo, «Mukes». (26A01879) ..... *Pag.* 93

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di letrozolo, «Blormat». (26A01880) ..... *Pag.* 93

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di diclofenac, «Sirdalud Antinfiammatorio». (26A01883) ..... *Pag.* 94

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di safinamide, «Safinamide Tiefenbacher». (26A01897) ..... *Pag.* 94

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di dorzolamide/timololo, «Zitodor». (26A01898) ... *Pag.* 95

**Camera di commercio, industria,  
artigianato e agricoltura  
di Palermo ed Enna**

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi (26A01881) ..... *Pag.* 96

**Ministero dell'interno**

Nomina di un nuovo componente della commissione straordinaria di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Melito di Napoli. (26A01896) ..... *Pag.* 96

Nomina di un nuovo componente della commissione straordinaria di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Belmonte Mezzagno. (26A01910) ..... *Pag.* 96



## Art. 8.

1. All'art. 11 « Rettore » al comma 1 le parole « sentito il parere degli enti promotori » sono sostituite con le parole « sentito il parere della società promotrice ».

2. All'art. 11 « Rettore » il comma 3 è integralmente sostituito con le parole « Il rettore esprime il parere non vincolante per le nomine dei prorettori, le cui nomine sono competenza del consiglio di amministrazione. ».

## Art. 9.

1. All'art. 12 « Senato accademico » al comma 4 le parole « prevale il voto del presidente del senato accademico » sono sostituite con le parole « prevale il voto del presidente del consiglio di amministrazione ».

2. All'art. 12 « Senato accademico » al comma 6 punto a), dopo le parole « esprime parere » sono aggiunte le parole « non vincolante ».

3. All'art. 12 « Senato accademico » al comma 6 punto b), dopo le parole « esprime parere » sono aggiunte le parole « non vincolante ».

4. All'art. 12 « Senato accademico » al comma 6 il punto c) è abrogato.

5. All'art. 12 « Senato accademico » al comma 6 punto d), dopo le parole « esprime parere » sono aggiunte le parole « non vincolante ».

## Art. 10.

1. All'art. 15 « Collegio revisori dei conti » al comma 3 dopo le parole « al terzo esercizio della carica » sono aggiunte le parole « e può essere rinnovato ».

## Art. 11.

1. All'art. 16 « Nucleo di valutazione » al comma 3 le parole « Il mandato di ciascun membro del nucleo può essere rinnovato una sola volta » sono abrogate.

## Art. 12.

1. All'art. 23 « Il direttore di Dipartimento » il comma 4 è abrogato.

## Art. 13.

1. All'art. 24 « Consiglio di Dipartimento » il comma 5 è integrato con il punto m) con le parole « m) propone al consiglio di amministrazione, con parere non vincolante, la nomina dei coordinatori dei corsi di studio e dei coordinatori dei corsi di dottorato ».

## Art. 14.

1. All'art. 28 « Consiglio di corso di studio » al comma 1 le parole « Ove istituito » sono abrogate.

2. All'art. 28 « Consiglio di corso di studio » al comma 3 le parole « Ove istituito » sono abrogate.

3. All'art. 28 « Consiglio di corso di studio » è integrato con il comma 4 *ex novo* con le parole « Il consiglio di corso di studio è presieduto dal coordinatore del corso di studio la cui nomina è disposta dal consiglio di amministrazione. ».

Casamassima, 5 febbraio 2026

*Il presidente:* DEGENNARO

26A01895

## TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

**Testo del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 41 del 19 febbraio 2026), coordinato con la legge di conversione 20 aprile 2026, n. 50 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: « Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione ».**

### AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza

za del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Nella Gazzetta Ufficiale del 4 maggio 2026 si procederà alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note.

### TITOLO I

#### DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL PNRR

#### Capo I

#### GOVERNANCE PER IL PNRR

#### Art. 1.

#### *Disposizioni in materia di responsabilità per il conseguimento degli obiettivi del PNRR*

1. Al fine di rafforzare il monitoraggio sul conseguimento dei traguardi e degli obiettivi finali del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), i soggetti attuatori degli interventi provvedono a rendere disponibile, entro



de mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2026 e 2027, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al comma 3, lettera *a*), pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità rispettivamente applicabili a ciascun programma, si provvede:

*a*) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2026 per il supporto alle azioni del PNRR, a valere sulle risorse di cui al Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale «Per la Scuola. Competenze e ambienti per l'apprendimento» 2014-2020;

*b*) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029 per il supporto alle azioni del Programma nazionale «Scuola e competenze» 2021-2027, a valere sul suddetto Programma nazionale 2021-2027.

### Sezione V

#### DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI UNIVERSITÀ E RICERCA

#### Art. 20.

*Misure urgenti in materia di alloggi e di residenze per studenti universitari per l'attuazione della Riforma 1.7 «Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti» della Missione 4 – Componente 1 del PNRR*

1. Al fine di monitorare la fase esecutiva connessa alla realizzazione degli obiettivi della Missione 4, Componente 1, del PNRR relativa alla realizzazione di nuovi posti letto destinati agli studenti universitari, il Commissario straordinario di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, primo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, resta in carica sino al 31 dicembre 2029. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 786.357 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

2. All'articolo 1-*quater* della legge 14 novembre 2000, n. 338, dopo il comma 2-*bis*, è inserito il seguente:

«2-*ter*. Per gli interventi edilizi di cui al presente articolo non è necessaria, laddove prevista dagli strumenti urbanistici, la previa approvazione di un piano attuativo o di un piano di secondo livello comunque denominato. Gli interventi di cui al primo periodo possono essere realizzati con permesso di costruire convenzionato ai sensi dell'articolo 28-*bis* del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,

n. 380, qualora sia necessaria la realizzazione di opere di urbanizzazione a potenziamento di quelle già esistenti, funzionali all'intervento, da cedere al comune.».

#### Art. 21.

*Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di efficientamento per il diritto allo studio universitario in attuazione dell'Investimento 1.7 «Borse di studio per l'accesso all'università» e in materia di lauree abilitanti in attuazione della Riforma 1.6 «Riforma delle lauree abilitanti per determinate professioni» della Missione 4 – Componente 1 del PNRR, nonché in materia di attività di ricerca di base e industriale in attuazione della Riforma 1.1 «Misure di sostegno alla R&S per promuovere la semplificazione e la mobilità» della Missione 4 – Componente 2 del PNRR*

1. Al fine di semplificare le procedure connesse alla tutela del diritto allo studio universitario, anche per l'attuazione dell'Investimento 1.7 «Borse di studio per l'accesso all'università» della Missione 4, Componente 1, del PNRR, gli organismi regionali di gestione per il diritto allo studio universitario possono accedere ai dati relativi agli studenti trattati dal Ministero dell'università e della ricerca in archivi informatizzati di rilievo nazionale, esclusivamente per le finalità di cui al presente articolo e solo se indispensabili per le medesime finalità, in misura adeguata, pertinente e limitata a quanto necessario rispetto a tali finalità e secondo le garanzie e le misure individuate nel decreto di cui al comma 2.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono disciplinati gli elementi essenziali del trattamento dei dati personali e, in particolare:

*a*) le tipologie di dati personali trattati, nonché i relativi tempi di conservazione proporzionati rispetto alle finalità perseguite;

*b*) le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi degli interessati in relazione al trattamento di categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, nonché all'articolo 2-*sexies* del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

*c*) le misure tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi per i diritti e le libertà fondamentali degli interessati.

3. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2 e limitatamente ai dati relativi agli studenti raccolti e trattati ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 15 maggio 2025, n. 71, gli organismi di cui al comma 1 accedono per via telematica, ai soli fini del riconoscimento dei benefici in materia di diritto allo studio, nel rispetto della disciplina in materia di dati personali, e delle correlate verifiche di cui agli articoli 43, 71 e 72 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia



6. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dai commi 4 e 5 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

7. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro della giustizia, si provvede al riordino delle ulteriori scuole di specializzazione di area giuridica.

8. All'articolo 1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, la lettera d) è abrogata.

**8-bis. Al fine di finanziare i dottorati di ricerca attivati dalle istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica, anche per l'attuazione e il consolidamento degli Investimenti 3.4 «Didattica e competenze universitarie avanzate» e 4.1 «Estensione del numero di dottorati di ricerca e dottorati innovativi per la pubblica amministrazione e il patrimonio culturale» della Componente 1 della Missione 4 del PNRR nonché dell'Investimento 3.3 «Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l'assunzione dei ricercatori da parte delle imprese» della Componente 2 della Missione 4 del PNRR, il Fondo per il funzionamento ordinario delle istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica è incrementato di 17 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2031.**

**8-ter. Agli oneri derivanti dal comma 8-bis, pari a 17 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2031, si provvede:**

**a) quanto a 12 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2031, mediante riduzione, in misura pari a 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca;**

**b) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2031, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 322, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234.**

#### Art. 21 - bis

##### Disposizioni urgenti per i progetti PNRR degli enti pubblici di ricerca

1. Al fine di garantire il completamento dei progetti finanziati con risorse del PNRR a titolarità degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di euro 22.496.836 per l'anno 2026.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 22.496.836 per l'anno 2026, si provvede:

a) quanto a euro 14.500.000, mediante corrispondente riduzione delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca ai sensi del

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2019, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 1072, lettera d), della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

b) quanto a euro 7.996.836, mediante corrispondente riduzione delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

#### Sezione VI

##### DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

#### Art. 22.

*Disposizioni in materia di infrastruttura ferroviaria e concorrenza per l'attuazione della Riforma 1.3 «Rafforzare l'efficienza dell'infrastruttura ferroviaria in Italia» della Missione 3 – Componente 1 del PNRR*

1. Al decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette contestualmente alle competenti Commissioni parlamentari, alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché all'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro il 31 marzo dell'anno di scadenza del contratto di programma di cui all'articolo 15, un documento strategico, con durata almeno decennale, denominato Documento strategico pluriennale della mobilità (DSPM). Il DSPM definisce gli indirizzi strategici di lungo termine per lo sviluppo della rete, la mobilità di passeggeri e merci per ferrovia, la promozione del trasporto multimodale e la piena integrazione delle esigenze del settore industriale e dei poli logistici nella pianificazione infrastrutturale e contiene:

a) l'illustrazione delle esigenze in materia di mobilità di passeggeri e merci per ferrovia;

b) le attività per la gestione e il rafforzamento del livello di presidio manutentivo della rete;

c) l'individuazione dei criteri di valutazione della sostenibilità ambientale, economica e sociale degli interventi e i necessari standard di sicurezza e di resilienza dell'infrastruttura ferroviaria nazionale anche con riferimento agli effetti dei cambiamenti climatici;

d) la descrizione degli assi strategici in materia di mobilità ferroviaria, con particolare riferimento a:

1) programmi di sicurezza e di resilienza delle infrastrutture, anche *in ottemperanza* a specifici obblighi di legge;

2) programmi di sviluppo tecnologico per aumentare la capacità e migliorare le prestazioni con riferimento alla rete del Sistema nazionale integrato dei trasporti (SNIT) di primo e secondo livello;

